



Comune di Cartosio

PROVINCIA DI AL

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.32

OGGETTO:

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI - D.LGS. 175/2016. AL 31.12.2018

L'anno **duemiladiciannove** addì **ventidue** del mese di **novembre** alle ore ventuno e minuti **zero** nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta **pubblica** di **Prima** convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Mario MORENA - Presidente	Sì
2. Gian Luigi GIAMINARDI - Consigliere	No
3. Lorenza GAINO - Consigliere	Sì
4. Giuseppe Andrea TORNATO - Consigliere	Sì
5. Marco GARBARINI - Consigliere	Sì
6. Piertro Domenico CABRELLI - Consigliere	Sì
7. Sabrina SIRI - Consigliere	Sì
8. Jacopo DIAFERIA - Consigliere	Sì
9. Francesco MONGELLA - Consigliere	Sì
10. Carlo GARBERO - Consigliere	No
11. Giuseppe GARINO - Consigliere	No
Totale Presenti:	8
Totale Assenti:	3

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Signor **Gian Franco FERRARIS** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor **Mario MORENA** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, Legge 7 agosto 2015, n. 124, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (in seguito T.U.S.P.), come integrato e modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune di CARTOSIO, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società - esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2 del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo - aventi ad oggetto:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del D.Lgs. n. 50/2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del D.Lgs. n. 50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) realizzazione di servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 50 del 2016; ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

CONSIDERATO che:

1. l'articolo 20 del T.U.S.P. prevede che la amministrazioni pubbliche debbano effettuare annualmente "un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette";

2. se ricorrono le condizioni previste dallo stesso T.U. che impediscono il mantenimento della quota societaria, le amministrazioni predispongono un "piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione";

3. in sede di razionalizzazione periodica l'art. 20 comma 2 impone la dismissione:

- Delle società prive di dipendenti e di quelle con un numero di amministratori maggiore di quello dei dipendenti;

- Delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti strumentali;

- - Nel caso sussista la necessità di contenere i costi di funzionamento e nel caso vi sia la necessità di aggregare società diverse, che svolgono attività consentite;

4. Il T.U. prevede anche la chiusura della società pubblica il cui fatturato, nel triennio precedente, sia risultato inferiore a 500.000 euro; i limiti e gli anni di riferimento sono:

- Per l'anno di ricognizione 2018 (triennio 2015-2017) e 2019 (triennio 2016-2019) il fatturato medio deve essere di almeno 500.000 euro annui;

- A partire dal 2020 (triennio 2017-2019) il limite sarà di almeno un milione di euro;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

RICHIAMATE:

- La delibera del Consiglio Comunale n. 21 del 29.09.2017 avente ad oggetto: "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 D.Lgs. 19/08/2016, n° 175" con la quale si è dato atto della sussistenza delle condizioni per il mantenimento di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016";

- La delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 17.05.2019 con la quale è stata effettuata la ricognizione ordinaria al 31.12.2017";

TENUTO conto che il suddetto piano è stato attuato in ogni sua parte e non risulta la necessità di alcun adeguamento;

DATO ATTO che alla data del 31.12.2018 il Comune di CARTOSIO possiede le seguenti partecipazioni:

A.M.A.G. SpA, possedendo n. 1 azione del valore nominale di €. 5,00 pari ad una quota di 0,000006% del capitale sociale;

CONSIDERATO che la presente ricognizione costituisce adempimento obbligatorio e che anche nel caso in cui il Comune di CARTOSIO non possieda alcuna partecipazione, o che di converso non sia necessario alcun aggiornamento, l'esito comunque deve essere comunicato sia al MEF che alla Corte dei Conti;

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, l'Ente non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2 cod. civ. e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater cod. civ.;

VISTE le linee guida congiunte del Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti e i modelli relativi alla ricognizione annuale, compilati e trasmessi al Comune dalle Società partecipate;

ACQUISITI i pareri in merito alla regolarità tecnica e contabile ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 49;

Con votazione unanime favorevoli espressi per alzata di mano;

DELIBERA

Di approvare, ai sensi dell'art. 26, comma 11 del D.Lgs. n. 175/2016, la ricognizione annuale di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di CARTOSIO alla data del 31.12.2018 risultante da seguente prospetto:

A.M.A.G. SpA, possedendo n. 1 azione del valore nominale di €. 5,00 pari ad una quota di 0,000006% del capitale sociale;

Di dare atto che, non ricorrendo le condizioni di cui al comma 2 dell'art. 20 del T.U.S.P., non è necessario adottare un piano di riassetto con conseguente razionalizzazione;

Di procedere successivamente all'invio delle risultanze della suddetta ricognizione al MEF (tramite inserimento dei dati sul Portale del Tesoro) e alla Corte dei Conti, sezione regionale del Piemonte, nei tempi che saranno indicati;

Di trasmettere il presente provvedimento alle Società partecipate.

Di dichiarare, per motivi di urgenza, al fine di rispettare quanto stabilito dal D.Lgs. 175/2016, la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Del che si è redatto il presente verbale

Il Sindaco
F.to : Mario MORENA

Il Segretario Comunale
F.to : Gian Franco FERRARIS

RILASCIO PARERI ART. 49 D.LGS. 267/2000

I sottoscritti esprimono ai sensi dell'art.49, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri di cui al seguente prospetto:

Parere	Esito	Data	Responsabile	Firma
Tecnico Amministrativo	Favorevole	22/11/2019	Gian Franco FERRARIS	F.to : Gian Franco FERRARIS _____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N_13/2020_____ del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 30/01/2020 al 14/02/2020 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Cartosio, li _30.01.2020

Il Segretario Comunale
F.to Gian Franco FERRARIS

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì, _____

Il Segretario Comunale
Gian Franco FERRARIS

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 22-nov-2019

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Cartosio, li _____

Il Segretario Comunale
Gian Franco FERRARIS

